



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 3/2016

3. L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SUL CASO *CUSAN E FAZZO C. ITALIA* E DEI PIÙ RECENTI CASI GIURISPRUDENZIALI ITALIANI

1. *La decisione Cusan e Fazzo c. Italia: i fatti all'origine della controversia*

Due coniugi italiani, la sig.ra Alessandra Cusan e il sig. Luigi Fazzo, in seguito alla nascita della primogenita Maddalena, avevano chiesto all'ufficiale di stato civile di iscrivere la figlia nei registri di stato civile con il solo cognome materno per consentire il perpetuarsi del patrimonio morale del nonno materno, deceduto nel 2011. La domanda era stata, però, respinta dall'ufficiale di stato civile essendo prevista in Italia l'attribuzione automatica del cognome paterno ai figli nati in costanza di matrimonio.

Contro tale decisione i coniugi hanno presentato ricorso al Tribunale di Milano, lamentando in particolare la mancanza, nell'ordinamento italiano, di una norma che vieti l'attribuzione del cognome materno ai figli in presenza dell'accordo di entrambi i genitori. Il Tribunale tuttavia, con sentenza dell'8 giugno 2001, richiamando anche il vecchio articolo 144 del c.c. ai sensi del quale «la donna coniugata acquisisce il cognome del marito», ha rigettato il ricorso della coppia rilevando che, nonostante l'assenza di un'esplicita disposizione normativa in materia, la scelta di attribuire il cognome paterno ai figli nati in costanza di matrimonio è un principio profondamente radicato nella coscienza sociale e nella storia italiana.

La decisione del Tribunale è stata successivamente confermata anche in appello, laddove, nella motivazione, la sentenza richiama due ordinanze della Corte Costituzionale (nn. [176 del 28 gennaio 1988](#) e [586 dell'11 maggio 1988](#)) nelle quali si afferma che la mancata previsione di una norma che dia la possibilità alla madre di attribuire il proprio cognome ai figli, in sostituzione di quello paterno, non contrasta con gli artt. 3 e 29 della Costituzione e che eventuali modifiche alla normativa relativa all'attribuzione del cognome ai figli sono di competenza esclusiva del legislatore.

Avverso tale sentenza i coniugi decidono quindi di ricorrere in Cassazione, sollevando, altresì, in via incidentale una questione di legittimità costituzionale, dichiarata ammissibile e non manifestamente infondata dalla Suprema corte.

La Corte Costituzionale, con sentenza [n. 61 del 16 febbraio 2006](#), dichiara però inammissibile la questione di legittimità costituzionale in quanto, pur riscontrando l'incoerenza fra il sistema normativo in vigore in materia – retaggio di una concezione patriarcale della famiglia – e il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna

anche in tutte le questioni riguardanti il matrimonio e i rapporti familiari, ritiene che l'intervento invocato dalla Corte di Cassazione ecceda i suoi poteri, che tali questioni siano di competenza esclusiva del legislatore e che dichiarare l'incostituzionalità delle norme interne pertinenti può portare al rischio di lasciare un vuoto normativo. A questo punto, la Corte di Cassazione non può fare altro che prendere atto della decisione della Corte Costituzionale, respingendo il ricorso dei coniugi con sentenza del 16 luglio 2006.

Esauriti tutti i mezzi di ricorso interni, i coniugi, fermi nella loro volontà di attribuire alla figlia il solo cognome materno, decidono di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU.

2. Il contenuto della sentenza e le violazioni riscontrate dalla Corte di Strasburgo agli articoli 8 e 14 della CEDU

Nel ricorso presentato alla Corte di Strasburgo, i coniugi contestano il rifiuto delle autorità italiane di accogliere la domanda di attribuzione del solo cognome materno alla figlia e il fatto che la legislazione italiana imponga l'attribuzione automatica e senza eccezioni del cognome del padre ai figli nati in costanza di matrimonio, invocando, quindi, la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, considerato isolatamente e in combinato disposto con l'art. 14.

È noto che l'articolo 8 tutela quattro distinte sfere dell'autonomia personale: la vita privata, la vita familiare, il domicilio e la corrispondenza. Queste nozioni non sono interpretabili in base a un significato univoco e coincidente con quello accolto nell'ordinamento di un determinato Stato parte, ma sono sottoposte, di volta in volta, ad interpretazioni autonome (sul punto v., per tutti, L. TOMASI, *Articolo 8*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, pp. 297-303). Esaminando la casistica giurisprudenziale della Corte di Strasburgo, infatti, si rileva come questo articolo sia stato negli anni oggetto di numerose interpretazioni evolutive che hanno permesso di ampliare notevolmente il campo oggetto di tutela.

Il diritto al nome, sebbene non sia espressamente menzionato dall'articolo 8, è stato riconosciuto dai giudici di Strasburgo come rientrante nella nozione di "vita privata e familiare" in quanto costituisce un elemento centrale dell'auto-identificazione e auto-definizione dell'individuo (*ibid.*, p. 312), necessario a dimostrare il legame con la propria famiglia di origine. Tale diritto, ovviamente, deve essere bilanciato con il diritto di ciascuno Stato contraente di regolamentare la disciplina dell'uso di prenomi e cognomi per salvaguardare l'interesse pubblico e sociale. Ma tale regolamentazione non può tradursi in un'ingerenza eccessiva e ingiustificata dello Stato nella sfera privata e familiare dell'individuo.

Anche per tali motivi, con riferimento all'ordinamento italiano, la Corte Costituzionale ha più volte richiamato la giurisprudenza della Corte EDU per rilevare la non piena conformità al principio di uguaglianza tra i sessi della normativa italiana che prevede l'attribuzione automatica del patronimico ai figli legittimi, anche in presenza di una comune volontà contraria dei genitori. Ciononostante, la Corte ha ritenuto inammissibile il sindacato di legittimità costituzionale poiché un intervento su tali questioni avrebbe comportato una modifica della disciplina normativa e quindi un eccesso di potere da parte della Corte che sarebbe andata, di fatto, a sostituirsi al legislatore, unico potere dello Stato competente a effettuare delle modifiche alle norme in vigore.

Per quanto concerne l'articolo 14, invece, la stessa Corte europea ha più volte sottolineato il carattere accessorio di tale disposizione, che tende prevalentemente a completare le altre norme della Convenzione, connettendosi con esse. L'articolo 14, di conseguenza, non trova applicazione laddove i fatti in discussione non ricadano in un ambito tutelato da uno o più articoli della Convenzione. Il suo scopo è quello di assicurare che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione avvenga senza alcun tipo di discriminazione. L'articolo 14, però, non implica un divieto assoluto di introdurre distinzioni in relazione all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. In taluni casi, infatti, la presenza di differenze fattuali richiede necessariamente l'introduzione di un trattamento differenziato al fine di correggere una situazione di disuguaglianza. Tuttavia, per non incorrere in una violazione del principio di uguaglianza, la distinzione introdotta deve possedere una giustificazione oggettiva e ragionevole e quindi perseguire un fine legittimo. Gli Stati godono comunque di un certo margine di apprezzamento. Le scelte del legislatore possono essere sindacate solo in caso di "manifesta irragionevolezza". Inoltre, l'assenza di un *common ground* tra gli Stati membri comporta una corrispondente dilatazione del margine di discrezionalità in capo allo Stato (v. G.P. DOLSO, *Articolo 14*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 530). Viceversa, una maggiore uniformità di disciplina restringe automaticamente la discrezionalità statale. La decisione finale sul rispetto dei principi della Convenzione spetta comunque, in ultima istanza, alla Corte.

Nel caso in commento, [*Cusan e Fazzo c. Italia*](#) (sull'argomento si rinvia ai contributi di M. CALOGERO, L. PANELLA, [*L'attribuzione del cognome ai figli in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: l'affaire Cusan e Fazzo c. Italia*](#), in questa *Rivista*, 2014, pp. 222-246, e di L. MURA, [*Il ritardo italiano nell'adattamento alla sentenza della Corte EDU n. 77/07 sulla trasmissione del cognome materno*](#), in questa *Rivista*, 2015, pp. 650-682) la Corte di Strasburgo ha rilevato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione. Relativamente all'articolo 14, infatti, la Corte ha riscontrato una violazione del principio di non discriminazione e della parità dei sessi dato che «nell'ambito della determinazione del cognome da attribuire al 'figlio legittimo', persone che si trovavano in situazioni simili, vale a dire il ricorrente e la ricorrente, rispettivamente padre e madre del bambino, sono state trattate in maniera diversa. Infatti, a differenza del padre, la madre non ha potuto ottenere l'attribuzione del suo cognome al neonato, e ciò nonostante il consenso del coniuge» (v. la sentenza del 7 gennaio 2014, par. 63).

La Corte ha inoltre ritenuto che, pur mancando all'interno della Convenzione un'espressa disposizione in materia di cognome, essendo quest'ultimo un mezzo determinante di identificazione personale e di ricongiungimento familiare, rientra *in toto* nella nozione di "vita privata e familiare". I coniugi, quindi, «erano titolari di un interesse chiaro e ricollegabile ad un diritto strettamente personale di intervenire nel processo di determinazione del cognome del loro neonato» (*ibid.*, par. 56). Il rifiuto delle autorità italiane di procedere all'attribuzione del solo cognome materno, come da volontà di entrambi i genitori, ha comportato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

La normativa italiana, inoltre, risulta non in linea con alcuni principi desumibili dal diritto internazionale e con alcuni atti adottati nell'ambito del Consiglio d'Europa. Ci si riferisce, in particolare, alla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 27 settembre 1978, n. 37, alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia, alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 28 aprile 1995, n.

1271 e alla Raccomandazione del 18 marzo 1998, n. 1362, con le quali gli Stati membri erano stati invitati ad adottare tutte le misure più appropriate per garantire una rigorosa uguaglianza tra i coniugi nella scelta del nome della famiglia.

3. *L'efficacia della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*

Peraltro, la Corte di Strasburgo non si è limitata a condannare l'Italia per la violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione ma ha anche valutato l'applicazione al caso di specie dell'articolo 46 CEDU.

Tale disposizione disciplina l'esecuzione delle sentenze della Corte, cioè l'attuazione delle situazioni giuridiche soggettive prodotte dalla sentenza in capo alle parti della causa, in particolare in capo allo Stato convenuto e ritenuto dalla Corte responsabile di una violazione della Convenzione (v. P. PIRRONE, *Articolo 46*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 744). In base a quanto disposto da tale articolo, gli Stati contraenti «si impegnano a conformarsi alle sentenze della Corte sulle controversie nelle quali sono parti». Ma, avendo le sentenze natura prettamente dichiarativa, agli Stati è lasciata un'ampia libertà nella scelta dei mezzi da adottare per porre fine alla violazione riscontrata. Successivamente il Comitato dei Ministri e la stessa Corte – come stabilito dal paragrafo 2 al paragrafo 5 dell'articolo 46 – eserciteranno un controllo sull'esecuzione delle sentenze da parte degli Stati responsabili.

Di norma, le sentenze della Corte EDU, in base al caso concreto portato all'attenzione dei giudici di Strasburgo, toccano profili individuali, generali o di entrambi i tipi. Nel primo caso, la Corte, una volta riscontrata una violazione, si limita ad accordare all'individuo leso un'equa riparazione consistente, di norma, in un indennizzo pecuniario. Nel caso in cui, invece, la questione portata all'attenzione della Corte non sia limitata alla decisione sulla singola situazione individuale ma coinvolga una situazione normativa generale interna allo Stato, questo dovrà adottare misure a portata generale per porre fine alla violazione.

Inizialmente, la Corte evitava di pronunciarsi sui profili generali precisando che la Convenzione non le attribuiva il potere di ordinare allo Stato di adottare misure di questa natura. In anni più recenti, però, si è assistito a un'evoluzione giurisprudenziale che ha portato la Corte a cambiare orientamento. A partire dalla celebre sentenza del 22 giugno 2004 sul caso *Bronionski c. Polonia*, la Corte ha iniziato, infatti, ad adottare le cosiddette “sentenze pilota” le quali, dopo aver individuato il problema strutturale o sistemico interno allo Stato che dà origine alla violazione delle norme della Convenzione, indicano allo Stato le misure più idonee da adottare al fine di evitare il ripetersi di violazioni analoghe come, ad esempio, il ricorso a modifiche legislative. Lo stesso articolo 61 del regolamento della Corte stabilisce oggi che quest'ultima «deve indicare nella sentenza pilota il tipo di misure riparatorie che la Parte Contraente interessata deve prendere a livello interno in applicazione del dispositivo della sentenza».

È interessante osservare, nel caso di specie, come i giudici di Strasburgo, pur decidendo di non adottare una sentenza pilota, abbiano comunque ritenuto necessario esortare lo Stato italiano ad adottare «riforme nella legislazione e/o nella prassi italiane al fine di rendere tale legislazione e tale prassi compatibili con le conclusioni alle quali è giunta nella presente sentenza e di garantire che siano rispettate le esigenze degli articoli 8 e 14 della Convenzione» (par. 81), al fine di evitare la presentazione di ricorsi sulla medesima questione.

Esaminando la situazione normativa interna, un passo in avanti verso un maggiore recepimento della CEDU nell'ordinamento italiano è stato sicuramente compiuto. Tre interventi normativi vengono soprattutto in rilievo: la l. cost. n. 3/2001 la quale, con l'introduzione del nuovo articolo 117, comma 1, Cost. prevede la subordinazione della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni alla Costituzione e ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; la l. 15 febbraio 2005, n. 280, che ha autorizzato la ratifica e ha dato esecuzione al Protocollo n. 14 della CEDU, che ha ampliato il contenuto dell'articolo 46 CEDU e la l. 9 gennaio 2006, n. 12 che ha modificato la l. n. 400/1988 per inserire tra le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea, di comunicare tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e di presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle sentenze della Corte.

Con riferimento all'articolo 117 comma 1 e alla sua interpretazione, la Corte Costituzionale con due storiche sentenze (nn. [348](#) e [349](#) del 2007) ha dettato delle linee interpretative sicure della nuova disposizione costituzionale (per un commento alle sentenze v., *ex multis*, [C. ZANGHÌ, La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell'uomo ed interpreta l'art. 117 della Costituzione: le sentenze n. 348 e 349 del 2007](#); [U. DE SIERVO, Recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo](#)).

Successivamente, con altre due sentenze (nn. [311](#) e [317](#) del 2009) la Corte Costituzionale ha dettato le ultime precisazioni sul modo di operare dei vincoli internazionali nel nostro ordinamento (v. E. LAMARQUE, *Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana*, in *Corr. Giur.*, 2010, p. 955 ss.).

Da tali pronunce si evincono tre punti chiave: il divieto di disapplicazione della normativa interna contrastante con l'obbligo internazionale da parte del giudice comune e il conseguente sindacato di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale su ogni antinomia della normativa interna con l'obbligo internazionale non risolvibile in via interpretativa dal giudice (*Ibid.* p. 956); l'efficacia vincolante assoluta della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, relativamente alla portata degli obblighi scaturenti dalla Convenzione, nei confronti degli organi giurisdizionali interni; e infine la necessaria conformità alla Costituzione della norma internazionale. Da ciò si ricava, pertanto, che la Convenzione resta pur sempre subordinata alla Costituzione italiana e quindi soggetta al controllo di costituzionalità.

L'apertura mostrata dalla Corte Costituzionale con le "sentenze gemelle" subisce però una battuta d'arresto con la [sentenza n. 49 del 2015](#) che mostra un'inversione di tendenza della Corte Costituzionale relativamente alle modalità di recepimento della giurisprudenza della Corte EDU da parte dei giudici nazionali. La Corte, infatti, irrigidisce notevolmente l'orientamento seguito in precedenza introducendo il concetto di «diritto consolidato» e ponendolo in netta contrapposizione con le pronunce della Corte EDU su «casi del tutto peculiari e comunque formatesi con riguardo all'impatto prodotto dalla CEDU su ordinamenti giuridici differenti da quello italiano». (punto 7).

La Corte Costituzionale afferma chiaramente che il giudice comune è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo solo un «diritto consolidato, generato dalla giurisprudenza europea, mentre nessun obbligo esiste in tal senso a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento ormai divenuto definitivo» (*ibid.*).

Ne consegue, quindi, che nessun obbligo sorge in capo al giudice comune in presenza di «decisioni singole o isolate» dei giudici di Strasburgo, certamente non in grado di assurgere al «rango di diritto consolidato» così come interpretato dalla Consulta. Solo in presenza di tale situazione o di una sentenza pilota «il giudice italiano sarà vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo» ricorrendo ad ogni “strumento ermeneutico a sua disposizione» per superare eventuali contrasti con la normativa interna «ovvero, se ciò non fosse possibile, attraverso il ricorso all’incidente di legittimità costituzionale» (*ibid.*; sul punto v. [N. COLACINO, *Convenzione europea e giudici comuni dopo Corte costituzionale n. 49/2015: sfugge il senso della «controriforma» imposta da palazzo della consulta*](#) in questa *Rivista*, 2015, pp. 555-561; [G. CALAFIORE, *L’attuazione dello schema delle sentenze gemelle si aggrava con la sentenza n. 49 della Corte costituzionale del 26 marzo 2015*](#), *ibid.*, pp. 421-427).

Ciò detto, resta comunque indubbio che, a seguito della pronuncia della Corte EDU sul caso *Cusan e Façço c. Italia*, spetti adesso al legislatore italiano il compito di adeguare la normativa interna al fine di assicurare il rispetto delle esigenze scaturenti dagli articoli 8 e 14 CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo.

4. I tentativi del legislatore italiano di modificare la disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli.

Nel corso delle ultime legislature sono stati presentati in Parlamento numerosi disegni di legge volti a modificare la disciplina relativa all’attribuzione del cognome sia ai figli nati in costanza di matrimonio sia ai figli naturali, al fine di eliminare la rilevata discriminazione tra padre e madre.

All’indomani della pubblicazione della sentenza CEDU sul caso *Cusan e Façço c. Italia*, il Consiglio dei Ministri ha approntato un nuovo disegno di legge in materia. Il testo, dopo aver ottenuto l’approvazione della Camera, è rimasto però fermo al Senato.

Il disegno di legge si concentra esclusivamente sulla disciplina del cognome da attribuire ai figli ed è composto da sette articoli. L’articolo 1 introduce nel codice civile l’art. 143-*quater* che prevede la possibilità, con l’accordo dei genitori, di attribuire al figlio – nato in costanza di matrimonio – alternativamente il cognome paterno, quello materno o quello di entrambi. In caso di mancato accordo, saranno attribuiti entrambi i cognomi in ordine alfabetico.

L’articolo 2, che riformula l’art. 262 c.c., disciplina invece l’attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio, prevedendo una differente disciplina in base al momento di riconoscimento del figlio. Nel caso in cui il figlio sia riconosciuto da entrambi i genitori al momento della nascita si applicherà la disciplina del nuovo art. 143-*quater*. Nel caso, invece, di un riconoscimento tardivo di un genitore, il cognome di quest’ultimo si aggiungerà al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo o con il consenso del figlio stesso nel caso in cui abbia già compiuto quattordici anni.

Gli articoli successivi sono dedicati all’attribuzione del cognome all’adottato maggiore di età, per il quale si fa principalmente riferimento alla disciplina prevista dall’art. 143-*quater*, e al cognome del figlio maggiorenne per il quale è prevista, per la prima volta, la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.

Il testo del disegno di legge sostanzialmente ricalca il contenuto della sentenza della Corte europea e la sua definitiva approvazione porterebbe la normativa italiana a un adeguamento alla normativa generale europea in tema di attribuzione del cognome ai figli

evitando allo Stato italiano il rischio di incorrere in ulteriori condanne da parte dei giudici di Strasburgo.

5. *L'inversione di tendenza della Corte di Cassazione con le sentenze n. 26062 del 10 dicembre 2014 e n. 12640 del 18 giugno 2015*

Sebbene vi sia stata un'espressa condanna della Corte EDU alla quale hanno fatto seguito i tentativi del legislatore italiano di modificare la normativa interna al fine di assicurare un maggiore rispetto dei principi contenuti nella Convenzione e in altri strumenti internazionali, la Corte di Cassazione, in due recenti pronunce, ha compiuto una drastica inversione di tendenza rispetto alle segnalate aperture.

In due distinti casi viene nuovamente portata all'attenzione della Cassazione la questione dell'attribuzione del cognome ai figli. Sebbene si tratti di situazioni differenti rispetto al caso oggetto di approfondimento in questa sede, è indubbio che l'oggetto principale delle controversie sia, ancora una volta, la disciplina normativa relativa all'attribuzione del cognome e la disparità di trattamento dei genitori.

Nel primo caso, infatti, con [la sentenza n. 26062 del 10 dicembre 2014](#), la Cassazione ha respinto il ricorso di una donna che si era opposta all'attribuzione al figlio del cognome del padre naturale che lo aveva riconosciuto a distanza di oltre dieci anni dalla nascita. La madre del bambino aveva denunciato l'illegittima prevalenza del patronimico, facendo richiamo sia alla giurisprudenza *Cusan e Fazzo*, sia alle norme internazionali che condannano questo tipo di discriminazione. Aveva affermato, inoltre, che il cognome portato dal figlio aveva già assunto la funzione di elemento identificativo della persona, di conseguenza l'aggiunta del cognome paterno avrebbe violato il diritto fondamentale alla propria identità. Tuttavia, la Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo l'invocata pronuncia della Corte europea non attinente alla fattispecie in esame e affermando la necessità di effettuare, nella scelta del cognome da attribuire al bambino, un prudente bilanciamento degli interessi in gioco, fra i quali però «assume rilievo centrale non tanto l'interesse dei genitori, quanto quello del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito». Di conseguenza, non derivando al minore alcun pregiudizio dalla reputazione del padre, la Cassazione ha disposto per l'aggiunta del cognome paterno a quello materno, in considerazione anche del fatto che, non versando il bambino nella fase adolescenziale o preadolescenziale, egli non aveva ancora acquisito nella trama dei suoi rapporti personali e sociali una definitiva e formata identità.

Nel secondo caso, invece, con [la sentenza n. 12640 del 18 giugno 2015](#), la Cassazione è stata chiamata ad esprimersi in ordine al ricorso di una donna, madre di una bimba di tre anni, che si era opposta all'aggiunta del cognome paterno alla piccola, riconosciuta tardivamente dal padre. La Cassazione non solo ha confermato l'orientamento seguito con la precedente pronuncia in materia ma si è spinta ben oltre. Invece di procedere all'aggiunta del cognome paterno a quello materno, come da richiesta del padre, la Cassazione ne ha disposto la totale sostituzione, dichiarando di aver adottato tale decisione «nell'interesse della minore stessa con riferimento all'insussistente attitudine identificatrice del cognome materno, tenuto anche conto dell'ancora tenera età della bambina, nonché dell'implausibilità sociale del doppio cognome, a fronte della maggiore plausibilità del patronimico».

In entrambi i casi esaminati, sebbene le situazioni portate all'attenzione della Corte di Cassazione siano, per molti aspetti, differenti dal caso *Cusan e Fazzo*, l'oggetto del ricorso

ottiene pur sempre all'attribuzione del cognome ai figli e alla relativa normativa italiana. Il mancato recepimento delle indicazioni dei giudici di Strasburgo nella normativa italiana mostra pienamente i suoi effetti anche in questi ultimi due casi nei quali la regola dell'attribuzione del cognome paterno (nel primo caso solo aggiunto al cognome materno, nel secondo invece sostituito interamente) continua a prevalere anche nei casi in cui il riconoscimento da parte del padre avvenga in un momento successivo alla nascita, con un'evidente disparità di trattamento nei confronti della madre.

6. Conclusioni

Da quanto appena esposto si desume la necessità di un intervento rapido e deciso del legislatore sulla disciplina dell'attribuzione del cognome ai figli. La mancanza di una normativa univoca ed uniforme in materia non fa altro che dar luogo a confusione e lascia gli organi giudiziari privi di una strada "comune" da seguire. L'approvazione del disegno di legge anche da parte del Senato permetterebbe di risolvere le questioni ancora aperte in materia, adeguando il nostro Stato agli *standard* europei. Le nostre Corti inoltre, in presenza di una normativa univoca che abbraccia tutti gli aspetti relativi all'attribuzione del cognome ai figli, potrebbero adeguarsi con maggiore facilità all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Strasburgo invece di distanziarsi da esso ancorandosi ad una concezione patriarcale della famiglia ritenuta dalle stesse ancora profondamente radicata nella coscienza sociale e morale italiana.

A parere di chi scrive, invece, la percezione sociale e giuridica dell'uomo e della donna, sia come singoli individui, sia come componenti di un nucleo familiare, è profondamente mutata verso una sostanziale ed effettiva parità. E di fronte ad una società in continua evoluzione dove le dinamiche familiari sono sempre più differenziate e sempre meno coincidenti con la "concezione classica" di famiglia, questo vuoto normativo rischia di rallentare ulteriormente il processo evolutivo morale e sociale del nostro Paese, mette a rischio la certezza del diritto e rende lo Stato vulnerabile sia sotto il profilo giuridico e sociale sia per la possibilità di incorrere in future condanne della Corte di Strasburgo per il mancato rispetto di diritti fondamentali come il diritto all'eguaglianza e alla parità di trattamento dei genitori.

GIULIA PARAVIZZINI